

Centro interdipartimentale di ricerca sull'energia per lo sviluppo sostenibile (CIRESS)

Università di Pisa

REGOLAMENTO

Articolo 1. Finalità

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto di Ateneo e nel rispetto degli artt. 130-135 del Regolamento Generale di Ateneo è costituito, come Centro di Ricerca e Servizio, il *Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'energia per lo sviluppo sostenibile CIRESS*, di seguito indicato come Centro, su iniziativa dei Dipartimenti di:

- Chimica e Chimica Industriale
- Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni (DESTEC)
- Ingegneria Civile e Industriale
- Ingegneria dell'Informazione
- Farmacia
- Giurisprudenza
- Informatica
- Economia e Management
- Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali (DiSAA)
- Scienze della Terra.

2. Il Centro ha tra le sue finalità principali:

1. promuovere e potenziare sinergie nella ricerca applicata e il trasferimento tecnologico con riguardo allo studio dei sistemi complessi che caratterizzano produzione, accumulo, gestione e utilizzazione dell'energia per lo sviluppo sostenibile;
2. promuovere, migliorare e coordinare l'attrazione dei fondi per la relativa ricerca;
3. svolgere attività di interesse comune per lo studio, progettazione e/o sviluppo di nuove tecnologie per la produzione, accumulo, gestione e utilizzazione dell'energia per lo sviluppo sostenibile;
4. offrire servizi alle imprese e alla Pubblica Amministrazione nell'ambito delle tematiche della produzione, accumulo, gestione e utilizzazione dell'energia per lo sviluppo sostenibile;
5. offrire ai professori e ricercatori dell'Università di Pisa l'accesso a una vasta gamma di competenze e strumentazione ad alto livello, di metodologie, di dati e di mezzi tecnologici per la produzione, gestione e utilizzazione dell'energia per lo sviluppo sostenibile;
6. svolgere attività di avviamento e di formazione alla ricerca nell'ambito della produzione, gestione e utilizzazione dell'energia per lo sviluppo sostenibile;
7. concorrere all'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, conferenze, master, scuole e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca del Centro.

Articolo 2. Afferenze

1. Aderiscono al Centro i seguenti Dipartimenti:

- a) Chimica e Chimica Industriale;
- b) DESTEC;

- c) DiSAA;
- d) Ingegneria Civile e Industriale;
- e) Ingegneria dell'Informazione;
- f) Farmacia;
- g) Giurisprudenza;
- h) Informatica;
- i) Economia e Management;
- j) Scienze della Terra.

2. Eventuali altri Dipartimenti interessati a partecipare possono aderire al Centro previa richiesta approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del centro stesso.

3. La richiesta di adesione deve essere adeguatamente motivata e preventivamente deliberata a maggioranza assoluta dai relativi consigli di Dipartimento. Essa deve inoltre indicare le risorse umane, le competenze e le eventuali risorse finanziarie messe a disposizione del Centro.

4. Possono collaborare con il Centro anche Istituzioni Universitarie, Enti di Ricerca e Enti della Pubblica Amministrazione, previa stipula di convenzioni che ne delimitino termini e modalità.

5. Possono afferire al Centro i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Pisa, previo nulla osta del consiglio del Dipartimento di provenienza, nel caso che questo non aderisca al Centro. La richiesta del docente deve essere motivata e approvata dal Consiglio.

6. Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro, si applica la procedura prevista nel Regolamento Generale di Ateneo (RGA).

7. Qualora un docente di un Dipartimento non aderente intenda rinunciare all'afferenza al Centro, può presentare richiesta motivata, che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio. Il recesso avrà efficacia a far data dalla prima riunione del Consiglio successiva al ricevimento della comunicazione, nella quale sarà formalmente dato atto del recesso del docente.

Articolo 3. Organi

Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Articolo 4. Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività del Centro. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere;
- b) sovrintende alla gestione delle attività del Centro, coordinando anche il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti;
- c) redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all'approvazione del Consiglio, e inoltra ai Dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria;
- d) designa tra i docenti a tempo pieno componenti il Consiglio il vice Direttore del Centro, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza;
- e) adotta provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio che dovranno essere ratificati da quest'ultimo nella prima seduta utile.

2. Per la nomina del Direttore si rinvia a quanto disposto dall'art. 133, comma 3, del RGA.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Articolo 5. Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al Centro, da un rappresentante designato dal e fra il personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento che cura la gestione del Centro ai sensi del successivo art. 9, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al Regolamento Generale di Ateneo sul funzionamento degli organi collegiali. In particolare il Consiglio:

a) esamina le eventuali richieste di utilizzazione delle risorse del Centro da parte di strutture dell'Ateneo o da altri enti, accogliendole nei limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti;

b) formula i programmi di attività, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal Centro, al Dipartimento che ne cura la gestione amministrativo-contabile, al fine dell'assegnazione delle risorse al Centro stesso mediante l'approvazione del budget economico e degli investimenti del Dipartimento;

c) garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con l'immagine e le finalità del Centro e quelle dell'Università.

Articolo 6. La Giunta

1. La Giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Centro.

2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio del Centro. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del Centro, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.

3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato nel Consiglio, e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i Dipartimenti aderenti al Centro, nella misura di un rappresentante per ciascun Dipartimento, designato dal Dipartimento medesimo tra i docenti afferenti al Centro stesso. Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del Centro, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.

5. Per le modalità di funzionamento della Giunta si rinvia a quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto.

Articolo 7. Gestione

1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell'Università di Pisa.

2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento sede del Centro ai sensi del successivo art. 9.

3. Alla gestione amministrativo contabile del Centro si applicano le norme vigenti nell'Ateneo.

4. L'attività del Centro è svolta mediante il coordinamento comune del personale tecnico amministrativo e l'utilizzo di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant'altro sia messo a disposizione dai Dipartimenti afferenti, o altrimenti acquisito.

Articolo 8. Risorse

1. Le risorse del Centro sono costituite dagli eventuali contributi stabiliti dai Dipartimenti aderenti. Sono costituite, inoltre, dagli eventuali finanziamenti erogati a favore del Centro dai Ministeri, dall'Università, da altri enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati dal Dipartimento che ne cura la gestione.

Articolo 9. Dipartimento di gestione e sede del Centro

1. Il Dipartimento di gestione e sede del Centro è il Dipartimento di afferenza del Direttore.

2. Al momento della costituzione del Centro il Dipartimento di gestione e sede del Centro è il Dipartimento di Ingegneria Dell'Energia, dei Sistemi del territorio e delle costruzioni. Il Dipartimento DESTEC-a mette a disposizione, come sede del Centro, un locale all'interno della sua sede di Via Gabba.

Articolo 10. Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto ai controlli di legittimità e di merito previsti dalla normativa vigente di Ateneo; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

2. Per le modifiche al presente regolamento si applicano le stesse norme di cui al comma precedente.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'ordinamento generale, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.